

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (la "RITA") consente l'erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

L'istituto è disciplinato dall'articolo 11, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinques, del D.lgs 252/2005. Ulteriori disposizioni applicative e chiarimenti sono stati forniti dalla COVIP, attraverso le Circolari prot. n. 1174 del 22 marzo 2017 e prot. n. 4209 del 17 settembre 2020.

Alla RITA possono accedere i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano cessato l'attività lavorativa;
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi (per il relativo calcolo si fa riferimento alla data della richiesta della RITA);
- abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi obbligatori di appartenenza;
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (qualora si tratti di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 88/2018 sarà sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni in luogo degli ordinari 5 anni);

oppure, in alternativa:

- risultino inoccupati, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi;
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi (per il relativo calcolo si fa riferimento alla data della richiesta della RITA);
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (qualora si tratti di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 88/2018 sarà sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni in luogo degli ordinari 5 anni).

La RITA decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste, in sostanza, nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

L'erogazione della RITA è subordinata alla possibilità di attuare un frazionamento in almeno due rate; pertanto, non si potrà procedere in tutti quei casi in cui l'aderente è prossimo all'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per l'ottenimento della RITA, insieme alla richiesta al Fondo il lavoratore interessato dovrà produrre idonea documentazione attestante la sussistenza del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (estratto conto integrato ECI rilasciato dal Casellario dei lavori attivi, accessibile on line dal sito dell'INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori).

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

La RITA potrà essere erogata in rate mensili o trimestrali senza l'applicazione di alcun costo.

Il versamento delle singole rate effettuato tramite bonifico bancario verrà eseguito entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese o di ciascun trimestre, a seconda della scelta di frazionamento operata.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente (i) può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue (ii) svolgere una attività lavorativa (iii) percepire pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione ovvero, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e quindi anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

In caso di decesso dell'aderente in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, verrà riscattato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Richiesta di RITA deve essere presentata in forma scritta, in originale, corredata della documentazione necessaria sopra indicata.

La richiesta può essere presentata compilando il Modulo disponibile nella sezione [Modulistica](#), se ritenuto utile, trasmettendola anche a mezzo raccomandata o posta ordinaria indirizzata alla sede legale del Fondo, ovvero PEC ([vedi sezione Contatti del sito web](#)).

La richiesta può essere altresì presentata utilizzando le funzionalità dispositive presenti nell'area riservata del sito web del Fondo.